



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO MONTESI

Seduta del 20/12/2018

### FATTO

La ricorrente riferisce che il 31.05.2017 la banca bloccava il conto intestato alla ricorrente, impedendone l'operatività in ogni modo. All'epoca dei fatti, il conto corrente presentava un saldo attivo di euro 10.000,00, anche a fronte di versamenti effettuati in data 29.05.2017 e costituiti da somme ricevute dai propri clienti al fine di compiere investimenti immobiliari richiesti dagli stessi. Pertanto, ad avviso della società ricorrente, il predetto blocco era ingiustificato e andava probabilmente collegato ad alcune minime esposizioni debitorie che l'amministratore della società, nonché un'altra società amministrata dallo stesso, avevano nei confronti dell'intermediario. Sennonché, ciò non poteva giustificare il blocco del conto della ricorrente, attesa l'alterità giuridica della stessa sia rispetto all'amministratore, sia rispetto all'altra società da questi gestita.

Richieste spiegazioni all'intermediario, questo affermava che l'operatività dei conti veniva inizialmente limitata per monitorare l'andamento dei versamenti dovuti in adempimento del piano di rientro sottoscritto dall'amministratore della società. Tuttavia, all'atto pratico, tale "limitazione" consisteva nell'assoluta impossibilità di impartire ordini, essendo possibile effettuare solo versamenti, senza che la ricorrente avesse alcun debito nei confronti della banca; è significativo che, stante l'urgenza di disporre dei conti della società, l'amministratore della stessa abbia adempiuto i concordati piani rateali immediatamente, autorizzando anche l'addebito del conto della ricorrente.

Ad avviso della società ricorrente la condotta della banca non poteva che essere considerata abusiva, in quanto finalizzata ad esercitare una coazione indebita



sull'amministratore della società al fine di indurlo ad effettuare i pagamenti dovuti. Peraltro, anche una volta ottenuti i pagamenti, la banca manteneva il blocco per un'ulteriore settimana.

Parte ricorrente conclude, pertanto, chiedendo accertarsi l'illegittimità del blocco del conto corrente e, per l'effetto, condannare l'intermediario al risarcimento dei danni quantificati in misura pari ad euro 1.000,00, oltre alla refusione delle spese legali quantificate in euro 500,00.

A fronte di tali doglianze, parte resistente si difende affermando che non si è trattato di un vero e proprio blocco del conto ma di una limitazione dell'operatività dello stesso nel periodo dal 26.05.2017 al 13.06.2017, al fine di monitorare l'andamento dei versamenti che l'amministratore della società doveva effettuare sulla base di un piano di rientro concordato per esposizioni sia personali, sia concernenti altra società di cui era del pari amministratore. A detta dell'intermediario, questo consentiva, in ogni caso, una certa operatività sul conto, come testimoniato dalle operazioni compiute nel suddetto periodo, di talché la domanda di parte ricorrente è infondata e come tale deve essere respinta. Quanto poi alla richiesta risarcitoria, la stessa appare sprovvista di supporto probatorio. La banca, peraltro, si era resa disponibile a corrispondere alla ricorrente, quale gesto di attenzione verso la clientela, la somma di euro 500,00, senza che giungesse accettazione ad opera della controparte.

Alla luce di quanto sopra, parte resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta illegittimità del blocco apposto dalla banca al conto della ricorrente.

Sulla legittimità del blocco del conto corrente, dalle stesse ammissioni della banca risulta che il conto della ricorrente è stato assoggettato a limitazioni operative collegate all'andamento di una posizione debitoria non riferita alla ricorrente stessa, bensì al proprio amministratore, nonché ad altra società amministrata dallo stesso. L'estratto conto nel periodo indicato evidenzia, in effetti, che nessuna operazione è stata effettuata sul conto, ad eccezione di quelle dirette a sanare le predette esposizioni debitorie. Risultano, infatti, soltanto tre operazioni in uscita, tutte costituite da pagamenti a favore dell'intermediario. La documentazione agli atti sembra pertanto evidenziare l'utilizzo, da parte della banca, del blocco operativo del conto quale strumento di pressione per ottenere il pagamento di debiti, afferenti ad altro soggetto giuridico rispetto alla società ricorrente, titolare del conto. Né l'intermediario ha fornito giustificazioni atte a smentire la ricostruzione della ricorrente, di talché il Collegio ne ha dedotto l'illegittimità del comportamento dell'intermediario, attestatosi in violazione delle norme di correttezza e buona fede contrattuale, avendo abusato della propria posizione di diritto – ossia della potestà sul conto - per ottenere l'adempimento di altri rapporti del tutto estranei a quello in oggetto.

È bene precisare che, come da orientamento costante di questo Collegio (cfr. *ex multis* Decisione n. 11259 del 12.12.2016), "...E' indubitabile che nell'esercizio dell'attività creditizia: "la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono ... non può che svolgersi all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività"(Coll. di Roma, Dec. n. 2625/2012).

Alla luce di quanto sopra, appare pertanto evidente che nel caso di specie, nonostante la situazione di difficoltà finanziaria del ricorrente, che costantemente chiedeva alla banca la



possibilità di sconfinare o trovare altri accomodamenti al fine di onorare i propri impegni finanziari, il blocco del conto corrente apposto dall'intermediario è stato adottato unicamente come strumento di pressione e al solo scopo di costringerlo a prendere impegni volti a sistemare le pendenze finanziarie con lo stesso intermediario. Tutto ciò senza avvisare il ricorrente, né preventivamente né successivamente, dell'avvenuto blocco. Considerata dunque la specifica professionalità a cui è tenuta la banca e, conseguentemente, il rigore con cui si devono valutare i comportamenti della stessa con riguardo all'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede stabiliti negli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., il Collegio ritiene che il comportamento del resistente intermediario non sia stato corretto in quanto il blocco del conto, di per sé legittimo in relazione alla situazione del cliente, è stato disposto con modalità non corrette al fine di condizionare il comportamento dello stesso cliente.

In merito alla formulata richiesta di risarcimento danni, il Collegio ha ritenuto di doverla valutare in via equitativa sussistendo i presupposti di diritto per poter operare in tal senso.

A tal riguardo si ricorda che, come chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.

Ebbene nel caso di specie risulta assolutamente verificata la prima condizione per quanto sopra argomentato in punto di valutazione della legittimità del comportamento dell'intermediario; così come il secondo presupposto, dal momento che la limitazione pressoché totale dell'operatività del conto aziendale non può che aver avuto delle ripercussioni sull'attività stessa della società ricorrente, difficilmente oggettivamente quantificabili da parte del ricorrente.

Tutto ciò premesso, il Collegio ha ritenuto di voler liquidare in favore della società ricorrente in via equitativa l'importo di euro 1.000,00 a ristoro dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza del comportamento della resistente.

Per contro, non può essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese legali, per mancanza di supporto documentale a sostegno della richiesta e per non essere stata preventivamente richiesta in fase di reclamo.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e dispone che quest'ultimo corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**MAURIZIO MASSERA**